

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 32/2023

Parma, 9 ottobre 2023

OGGETTO: Credito di imposta energia e gas – secondo trimestre 2023

L'art. 4 del DL 34/2023 (c.d. DL "bollette") prevede la proroga anche per il secondo trimestre 2023 dei crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale come evidenziato nella tabella seguente:

Requisito soggettivo	Requisito oggettivo	Misura del credito d'imposta
Imprese "energivore" ¹	nel caso in cui il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 (al netto di imposte ed eventuali sussidi), abbia subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019	20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023
Imprese diverse da quelle energivore (con contatori di potenza disponibile > 4,5 kW) ²	nel caso in cui il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 (al netto di imposte ed eventuali sussidi), abbia subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019	10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023
Imprese "gasivore" ³	nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) del primo trimestre 2023, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019	20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2023

¹ Definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto del MISE del 21.12.2017 che alternativamente:

1) operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alle Linee guida CE;

2) sono iscritte negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla CSEA.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E/2022, ha chiarito che rientrano nel beneficio in commento anche le imprese iscritte nell'elenco CSEA delle imprese energivore per l'anno 2022 con la sessione "suppletiva" (presentazione delle domande nel mese di febbraio 2022) e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022 nella misura prevista per le imprese "energivore".

² Imprese diverse da quelle "energivore" di cui al Decreto MISE 21.12.2017.

³ Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Imprese diverse da quelle "gasivore" ⁴	nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) del primo trimestre 2023, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019	20% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2023
---	--	--

Comunicazione del fornitore

Con riferimento ai crediti di imposta spettanti alle imprese non energivore e non gasivore, per le sole imprese che nel secondo trimestre 2023 si sono approvvigionate dallo stesso fornitore presso il quale si rifornivano nel periodo assunto quale base di calcolo dell'incremento significativo del costo (primo trimestre 2019 e primo trimestre 2023), il fornitore in questione è tenuto a comunicare all'impresa (su richiesta presentata dalla stessa entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) sia gli incrementi del costo della componente energetica, sia l'importo dell'agevolazione spettante.

Utilizzo dei crediti di imposta e aspetti fiscali

I crediti di imposta oggetto della presente circolare possono essere:

- utilizzati in compensazione, mediante Modello F24, entro il 16.11.2023 senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della Legge 244/2007 (250.000,00 euro annui) e all'art. 34 della Legge 388/2000 (2 milioni di euro annui);
- ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari entro il 16.11.2023.

Tassazione e cumulo delle agevolazioni

Si specifica che i bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES ed IRAP e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Imprese in difficoltà

Non possono beneficiare dei crediti d'imposta oggetto della presente circolare le imprese considerate in difficoltà, ovvero:

- nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

⁴ Si tratta di imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale" di cui all'art. 5 del D.L. n. 17/2022.

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Sara Magnani